REGOLAMENTO (CEE) N. 1135/91 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3729/90 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3729/90 [1], il Consiglio ha aperto per il 1991 un certo numero di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto, fra cui un contingente tariffario di 4 900 tonnellate al dazio del 4 % per le cipolle secche del codice NC 0712 20 00, originarie dell'Egitto ; che, con il regolamento (CEE) n. 455/91 [2], il Consiglio ha aperto un contingente tariffario erga omnes di 12 000 tonnellate al dazio del 10 % per le cipolle secche ;

considerando che, fintanto che non sarà esaurito detto contingente tariffario di 12 000 tonnellate, il massimo dazio doganale applicato dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 agli stessi prodotti provenienti dalla Spagna e dal Portogallo è del 2,5 % ; che, dopo l'eventuale esaurimento di detto contingente, a questi prodotti provenienti dalla Spagna si applicherà un dazio del 4 % ; che pertanto occorre garantire un trattamento tariffario analogo agli stessi prodotti originari dell'Egitto e modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3729/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il dazio contingentale del 4 % di cui a fronte del numero d'ordine 09.1701 nella colonna 6 della tabella che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3729/90 è ridotto al 2,5 %.

2. Dopo l'eventuale esaurimento del contingente tariffario erga omnes aperto dal regolamento (CEE) n. 455/91, un dazio contingentale del 4 % si applica all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di cipolle secche originarie dell'Egitto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

---

[1] GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric (1)
09.1115 09.1705	ex 0701 90 51	0701 90 51*10 0701 90 51*20
09.1117	ex 0702 00 10	0702 00 10*51 0702 00 10*59 0702 00 10*61 0702 00 10*69 0702 00 10*71 0702 00 10*79 0702 00 10*81 0702 00 10*84
09.1118	ex 0702 00 10	0702 00 10*71 0702 00 10*79 0702 00 10*81 0702 00 10*84
09.1703	ex 0703 10 11 ex 0703 10 19 ex 0709 90 90	0703 10 11*30 0703 10 19*93 0709 90 90*54
09.1707	ex 0805 10 70 ex 0805 10 90	0805 10 70*11 0805 10 70*12 0805 10 90*10
09.1201	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	1604 13 10*10 1604 20 50*11
09.1105 09.1203	ex 2008 50 91	2008 50 91*20
09.1124	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	2009 11 11*10 2009 11 19*10 2009 11 91*10 2009 11 99*10 2009 11 99*91 2009 19 11*10 2009 19 19*10 2009 19 91*10 2009 19 99*10
09.1001	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	2204 21 25*92 2204 21 29*91 2204 21 35*92 2204 21 39*91
09.1205	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	2204 21 25*93 2204 21 29*93 2204 21 35*93 2204 21 39*93

(1) I codici TARIC indicati sono quelli applicabili alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.